

## REGOLAMENTO (CE) N. 365/2006 DEL CONSIGLIO

del 27 febbraio 2006

**che modifica il regolamento (CE) n. 1676/2001 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato originari, tra l'altro, dell'India e chiude il riesame intermedio parziale delle misure antisovvenzioni applicabili alle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari, tra l'altro, dell'India**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea <sup>(1)</sup> (di seguito «il regolamento antidumping di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, e il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea <sup>(2)</sup> (di seguito «il regolamento antisovvenzioni di base»), in particolare l'articolo 19,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

## A. PROCEDURA

## 1. Misure esistenti e inchieste concluse in relazione allo stesso prodotto

(1) Con il regolamento (CE) n. 2597/1999 <sup>(3)</sup>, il Consiglio ha istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell'India di cui ai codici NC ex 3920 62 19 e ex 3920 62 90 (di seguito «le misure compensative definitive»). Le misure hanno assunto la forma di dazi ad valorem compresi tra il 3,8 % e il 19,1 % per gli esportatori inseriti nell'elenco, con un'aliquota di dazio residuo del 19,1 % per tutti gli altri esportatori.

<sup>(1)</sup> GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

<sup>(2)</sup> GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

<sup>(3)</sup> GU L 316 del 10.12.1999, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1976/2004 (GU L 342 del 18.11.2004, pag. 8).

(2) Con il regolamento (CE) n. 1676/2001 <sup>(4)</sup>, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo imposto sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari, tra l'altro, dell'India. Le misure hanno assunto la forma di dazi ad valorem compresi tra lo 0 % e il 62,6 % sulle importazioni di fogli di PET originari dell'India (di seguito «le misure antidumping definitive»), eccetto quelle dei cinque esportatori indiani (Ester Industries Limited («Ester»), Flex Industries Limited («Flex»), Garware Polyester Limited («Garware»), MTZ Polyfilms Limited («MTZ») e Polyplex Corporation Limited («Polyplex»), i cui impegni sono stati accettati con la decisione 2001/645/CE della Commissione <sup>(5)</sup> che accetta un impegno offerto in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di fogli di polietilene tereftalato originarie inter alia dell'India.

(3) Con i regolamenti (CE) n. 1975/2004 e (CE) n. 1976/2004, il Consiglio ha esteso i dazi compensativi e antidumping definitivi sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell'India alle importazioni degli stessi prodotti spediti dal Brasile e da Israele, indipendentemente dal fatto che fossero dichiarati o meno originari del Brasile o di Israele.

(4) Il 4 gennaio 2005 <sup>(6)</sup> la Commissione ha avviato un riesame intermedio parziale del regolamento (CE) n. 1676/2001 limitato al livello delle misure antidumping definitive. L'inchiesta è stata conclusa con l'adozione del regolamento (CE) n. 366/2006 del Consiglio <sup>(7)</sup>, che modifica il livello delle misure antidumping definitive.

(5) Il 10 dicembre 2004 <sup>(8)</sup> la Commissione ha avviato un riesame in previsione della scadenza delle misure compensative definitive. L'inchiesta è stata conclusa con l'adozione del regolamento (CE) n. 367/2006 del Consiglio <sup>(9)</sup>, che mantiene le misure compensative definitive.

<sup>(4)</sup> GU L 227 del 23.8.2001, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1975/2004 (GU L 342 del 18.11.2004, pag. 1).

<sup>(5)</sup> GU L 227 del 23.8.2001, pag. 56.

<sup>(6)</sup> GU C 1 del 4.1.2005, pag. 5.

<sup>(7)</sup> Cfr. pag. 6 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(8)</sup> GU C 306 del 10.12.2004, pag. 2.

<sup>(9)</sup> Cfr. pag. 15 della presente Gazzetta ufficiale.